Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Nord Milano

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 26/05/2021 al 17/06/2021
Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Ligeri)

Deliberazione n. 406 del 19/05/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A198
MG

OGGETTO: Convenzione attiva con Associazione Lombarda Giornalisti - struttura privata sanitaria non accreditata con il SSN - per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di ortopedia e traumatologia. Periodo 1 giugno 2021 – 31 gennaio 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:
- con deliberazione 30 novembre 2020, n. 823 questa Azienda ha autorizzato il rinnovo della convenzione attiva con Associazione Lombarda Giornalisti - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di ortopedia e traumatologia da parte della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Edoardo Bassini, dal 1 dicembre 2020 al 31 maggio 2021;
- l'art. 2 del testo di convenzione approvato con la citata deliberazione prevedeva la possibilità di rinnovo della stessa, su richiesta del contraente;

RICORDATO che la scadenza della convenzione di cui trattasi è prevista per il 31 maggio 2021;

RILEVATO che, come previsto dalla convenzione stessa, essendo escluso il rinnovo tacito, la stessa può essere rinnovata solo a seguito di specifica istanza da parte della struttura esterna interessata;

ATTESO che con nota in data 1 marzo 2021, prot. n. 6963, conservata in atti, Associazione Lombarda Giornalisti – struttura privata sanitaria non accreditata con il SSN – ha chiesto di poter rinnovare la convenzione per prestazioni spe-

cialistiche ambulatoriali di ortopedia e traumatologia da parte della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Edoardo Bassini;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, dott.ssa Anna Lisa Fumagalli conservato in atti, in merito al rinnovo della convenzione di cui trattasi;

CONSIDERATO che il Responsabile della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Edoardo Bassini, dott. Roberto Vanelli, il Direttore del Dipartimento Scienze Chirurgiche, dott. Mauro Longoni, e il Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini hanno espresso parere favorevole al rinnovo della predetta convenzione, fornendo le opportune motivazioni (in atti allegato);

VISTA la successiva corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti e conservata in atti, con la quale si sono definite e condivise le pattuizioni dell'accordo convenzionale di cui trattasi;

RILEVATO che l'attività richiesta:
- Oggetto: visite e prestazioni nell'ambito di ortopedia e traumatologia;
- U.O.C. interessata: Ortopedia e Traumatologia del P.O. Edoardo Bassini;
- Durata: dal 1 giugno 2021 al 31 gennaio 2022;
- Introito presunto: Euro 13.000,00;
- Accessi e compensi: riportati nella convenzione;
  potrà essere prestata dai Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, appartenenti alla U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Edoardo Bassini, al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione del personale che eroga le prestazioni, previo rinnovo della convenzione stessa;

RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", che all'art. 15-quinquies, comma 2, lett. c) disciplina le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti prevedendo la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;
- le Linee guida n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1996, n. 126) che, all'art. 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende" prevede che "le singole aziende si pongono non solo come acquirenti di beni e servizi ma anche come venditrici di servizi di supporto e sanitari" i quali possono rappresentare prodotti che vengono messi a disposizione di altre aziende sanitarie mediante appositi accordi, oppure vengono offerti sul mercato in regime di libera concorrenza;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale" che,

all'art. 8, disciplina l'Attività aziendale a pagamento"; in particolare, il comma 1 prevede che: "L'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta, fuori dell'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria"; il comma 2: "L'attività resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura, se svolta in regime di attività libero-professionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni";
- il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e l'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità, in materia di orario di lavoro;
- il C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 Area Sanità:
  - art. 24 "Orario di lavoro dei dirigenti";
  - art. 114 "Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti";
  - art. 115 "Tipologie di attività libero professionali intramuraria";
  - art. 117 "Altre attività a pagamento";

RIBADITO che le attività contemplate dalla convenzione:
- saranno erogate senza che vengano in alcun modo compromesse le attività istituzionali;
- dovranno consentire il rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" e dall'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;
- verranno svolte dai Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, fuori orario di servizio, nel rispetto del principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;

DATO ATTO che l'introito presunto riferito a 8 mesi, ammontante a Euro 13.000,00, potrà essere annotato in contabilità generale ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio del presente provvedimento;

RICORDATO che l'atto aziendale di cui all'art. 114, comma 1, del C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 Area Sanità, prevede che i compensi per l'attività di consulenza di cui trattasi siano ripartiti secondo le modalità indicate dal vigente Regolamento Aziendale per la Libera Professione;

VISTO il testo di Convenzione allo scopo predisposto e condiviso a mezzo e-mail con il contraente, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di autorizzare al rinnovo della convenzione con Associazione Lombarda Giornalisti, dal 1 giugno 2021 fino al 31 gennaio 2022, alle condizioni sopracitate, quale attività prevista dal C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità (art. 117), nelle more di una revisione complessiva dell'attività professionale richiesta a pagamento da terzi e dell'atto aziendale di cui all'art. 114, comma 1, (C.C.N.L. sopra richiamato), che dovrà stabilire quanto previsto dal comma 8 dell'art. 117 del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;

PRECISATO che i calcoli relativi alla determinazione dei compensi, da attribuire ai Dirigenti Medici interessati per l'attività svolta nell'ambito della convenzione in

esame e dell'IRAP, saranno eseguiti a cura della U.O.S. Libera professione; posto che i relativi introiti non sono allo stato quantificabili, in via indicativa si annota ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione, la somma di Euro 13.000,00 per il periodo di mesi 8 , relativa al compenso da riconoscere ai Dirigenti Medici, comprensivi di costi aziendali, fondi ed IRAP;

RITENUTO di incaricare:
- il Responsabile della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Edoardo Bassini, dott. Roberto Vanelli, quale supervisore della conduzione della presente convenzione con il compito, in particolare, di organizzare l'erogazione delle prestazioni richieste e la relativa rotazione dei Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo della propria U.O.C.;
- il Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini di vigilare – di concerto con il Responsabile della U.O.C. interessata – sulla permanenza delle condizioni che consentono l'erogazione delle prestazioni previste dalla convenzione nella salvaguardia dell'attività istituzionale, che non deve in alcun modo essere compromessa, avuto riguardo anche alla riduzione delle liste di attesa e ai volumi prestazionali;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie le annotazioni contabili inerenti al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Affari Generali, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare il testo della convenzione attiva con Associazione Lombarda Giornalisti - struttura privata sanitaria non accreditata con il SSN - per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di ortopedia e traumatologia da parte della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P. O. Edoardo Bassini, allegato al presente provvedimento (allegato n. 1) quale parte integrante e sostanziale, con validità dal 1 giugno 2021 al 31 gennaio 2022, con possibilità di rinnovo (non tacito) alla scadenza;

2. di autorizzare la sottoscrizione della convenzione sopra descritta ;

3. di evidenziare che le prestazioni previste dalla convenzione:
   - dovranno essere rese al di fuori dell'orario di servizio, a rotazione, da parte dei Dirigenti Medici della U.O.C. interessata con rapporto di lavoro esclusivo;
   - non dovranno in alcun modo compromettere le attività istituzionali e dovranno consentire il rispetto delle disposizioni in tema di orario di lavoro e di obbligo di riposo, di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e all'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;

4. di precisare che gli introiti, calcolati su un periodo di 8 mesi, relativi ai corrispettivi per le prestazioni rese, pari a presunti Euro 13.000,00, saranno annotati ai conti dei bilanci indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;

5. di incaricare il Responsabile della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Edoardo Bassini, dott. Roberto Vanelli, quale supervisore della conduzione della presente convenzione con il compito, in particolare, di organizzare l'erogazione delle prestazioni richieste e la relativa rotazione dei Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo della propria U.O.C.;

6. di incaricare il Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini di vigilare – di concerto con il Responsabile della U.O.C. interessata – sulla permanenza delle condizioni che consentono l'erogazione delle prestazioni previste dalla convenzione nella salvaguardia dell'attività istituzionale, che non deve in alcun modo essere compromessa, avuto riguardo anche alla riduzione delle liste di attesa e ai volumi prestazionali;

7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;

8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. ii.;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. ii.;

10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 46/2020 tit.01.01.03).

Parere favorevole:

IL DIRETTORE SANITARIO
(d.ssa Annalisa Fumagalli)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 406 del 19 MAG. 2021, avente all'oggetto:

"Convenzione attiva con Associazione Lombarda Giornalisti - struttura privata sanitaria non accreditata con il SSN - per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di ortopedia e traumatologia. Periodo 1 giugno 2021 – 31 gennaio 2022."

* * * * * * * * * *

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Affari Generali e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

☒ di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

- al conto economico n. 43.25.00230 descrizione: ALP convenzioni anno 2021 per Euro 11.375,00
- al conto economico n. 43.25.00230 descrizione: ALP convenzioni anno 2022 per Euro 1.625,00
- al conto economico n. 63.05.00006 descrizione: compensi attività libero professionale convenzioni dell'anno 2021 per Euro 9.262,50
- al conto economico n. 63.05.00006 descrizione: compensi attività libero professionale convenzioni dell'anno 2022 per Euro 1.323,21
- al conto economico n. 85.05.00223 descrizione: IRAP ALP dell'anno 2021 per Euro 828,75
- al conto economico n. 85.05.00223 descrizione: IRAP ALP dell'anno 2022 per Euro 118,39

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

☐ che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.C. Affari generali
e Responsabile del procedimento
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

☒ la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata

☐ che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(dott.ssa Domenica Luppino)

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord

Milano

n. di R.G.

Convenzione con Associazione Lombarda Giornalisti per prestazioni specialistiche ambulatoriali di ortopedia e traumatologia da parte della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Edoardo Bassini

TRA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano (appresso denominata "Azienda") - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni (MI), in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante, che con deliberazione n. 222 del 11.04.2019 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore della U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Silvia Liggeri

E

Associazione Lombarda Giornalisti – struttura privata non accreditata con il SSN - (appresso denominata "Contraente") - (P.IVA e C.F. 80093870154), con sede legale in via Monte Santo 7, Milano (MI), in persona del dott. Paolo Perucchini, in qualità di Presidente

PREMESSO

- che il Contraente ha chiesto la stipula di un'apposita convenzione per poter usufruire di prestazioni specialistiche ambulatoriali di ortopedia e traumatologia tramite la U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Edoardo Bassini;
- che l'Azienda ha autorizzato la stipula della presente convenzione con deliberazione in data _____ n._____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Azienda assicura l'esecuzione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di ortopedia e traumatologia a favore del Contraente a mezzo della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Edoardo Bassini.

Fermo restando che la presente convenzione non è nominativa, si precisa che le prestazioni specialistiche ambulatoriali saranno erogate da Dirigenti Medici, con rapporto di lavoro esclusivo, appartenenti alla sopracitata U.O.C., al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto dei principi di fungibilità e rotazione del personale secondo le indicazioni che saranno allo scopo impartite da parte del Responsabile della U.O.C..

Dette prestazioni saranno effettuate al di fuori del normale orario di servizio – presso la struttura del Contraente sita in Milano (MI), via Monte Santo, 7 - una volta soddisfatte prioritariamente le necessità aziendali, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale. Le prestazioni saranno garantite in relazione alla disponibilità dei Dirigenti Medici.

Art. 2 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 1 giugno 2021 e resterà in vigore fino al 31 gennaio 2022.

Non è previsto il rinnovo tacito.

La presente convenzione potrà essere rinnovata su richiesta del Contraente inoltrando opportuna richiesta scritta alla U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni di ASST Nord Milano, tramite lettera raccomandata o via mail. Detta richiesta dovrà pervenire alla citata U.O.C. entro 60 giorni prima della scadenza della presente convenzione.

Il termine temporale di validità della presente convenzione è subordinato alla

permanenza del vigente quadro normativo; pertanto, qualora dovessero intervenire disposizioni di legge statali o regionali o disposizioni regolamentari incompatibili con la prosecuzione della presente convenzione, questa si riterrà automaticamente risolta facendo salvi gli effetti nel frattempo prodotti.

Art. 3 – Prestazioni – compensi – accessi

Le prestazioni specialistiche ambulatoriali in argomento avverranno mediante **n. 1-2 accessi settimanali** dalla durata di **n. 3-4 ore circa ad accesso**. Il Contraente, a compenso delle attività professionali prestate, riconoscerà i seguenti compensi:

a) visita specialistica ortopedica Euro 40,00;

b) infiltrazione Euro 17,00;

c) esame baropodometrico Euro 20,00.

L'attività in argomento è regolata unicamente dalla presente convenzione, con esclusione di ogni possibilità di accordi diretti tra il Contraente e il dipendente dell'Azienda che effettua le prestazioni.

Art. 4 – Rendicontazione – fatturazione

Il Contraente, a cadenza mensile ed entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di interesse, invierà - all'indirizzo mail conv.attive@asst-nordmilano.it - un prospetto (redatto secondo schema tipo – allegato n. 1 alla presente convenzione) riportante: il nominativo del Dirigente Medico, la data e l'orario in cui le prestazioni sono state effettuate, il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate. Il prospetto dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Medico che ha effettuato le prestazioni in argomento, a conferma delle stesse.

L'Azienda, ricevuto il prospetto ed eseguiti i controlli di rito, emetterà fattura nei confronti del Contraente.

Il Contraente, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e

delle Finanze del 7 dicembre 2018 e s.m.i. dovrà emettere ORDINE DI CONVALIDA elettronico da indirizzarsi all'ENDPOINT ASST Nord Milano (NSO0:xra02t) tramite specifica piattaforma e procedere al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato ad ASST Nord Milano, IBAN IT 28 T 03111 01651 000000000343.

In caso di ritardato pagamento da parte del Contraente dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale. L'Azienda provvederà a trattenere dal corrispettivo la quota di propria competenza e ad erogare i compensi di spettanza dei professionisti subordinatamente alla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Contraente.

Art. 5 – Assicurazioni

Il Contraente dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto del presente accordo. Durante lo svolgimento dell'attività convenzionale, fuori orario di servizio, non è prevista la copertura assicurativa INAIL.

Art. 6 – Tutela della Salute del Lavoratore

Il Contraente dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda.

Art. 7 – Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le Parti e formalizzate per iscritto. Le stesse avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse, o da altra data

eventualmente concordata.

Art. 8 – Riservatezza – trattamento dati

I Dirigenti Medici interessati si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Privacy (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento UE).

Ai sensi della normativa sopra citata, il Contraente, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ne assume la relativa responsabilità, anche da parte del personale dallo stesso comunque autorizzato al trattamento dei dati. Inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali.

Art. 9 – Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)

Il Contraente si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) adottati da ASST Nord Milano, pubblicati nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sul sito internet www.asst-nordmilano.it, a cui si rimanda per consultazione.

In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte del Contraente, la presente convenzione si riterrà risolta con le modalità di cui all'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, con diritto dell'Azienda alla rifusione di ogni danno patito per lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 – Clausola Risolutiva e Recesso

Oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 della presente convenzione, quest'ultima si intenderà risolta, nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora il Contraente, per qualsiasi motivo, perda i

requisiti di autorizzazione sanitaria, oppure contravvenga al divieto di remunerazione diretta del personale messo a disposizione dall'Azienda;

- qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di attività libero-professionale;
- qualora il Contraente non rispetti in maniera reiterata le tempistiche di pagamento (30 giorni dalla data di ricevimento della fattura).

Inoltre si precisa che non è consentito l'inserimento o l'utilizzo dei nominativi dei Dirigenti Medici nel materiale informativo o promozionale destinato all'utenza del Contraente essendo possibile solo il riferimento a quest'Azienda ed alla U.O.C. interessata.

Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comportare la risoluzione del rapporto nonché l'adozione da parte di quest'Azienda di ogni azione a propria tutela.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1373 (recesso unilaterale) del Codice Civile, qualora constati che dall'attività prevista:

- derivi una compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR;
- consegua una compromissione del livello quanti-qualitativo della propria offerta, a detrimento del proprio livello di competitività.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione mediante invio all'altra Parte di raccomandata A/R, con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 11 – Imposta di bollo e Registro

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 12 – Foro competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere. Nel caso in cui ciò non fosse possibile le Parti espressamente concordano di eleggere quale Foro competente ed esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, _____

per ASST Nord Milano
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
su delega del Direttore Generale -
deliberazione n. 222 del 11.04.2019
(dott.ssa Silvia Liggeri)

per il Contraente
Associazione Lombarda Giornalisti
Il Presidente
(dott. Paolo Perucchini)

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C., specificamente approvo gli artt. 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12

Associazione Lombarda Giornalisti

Il Presidente

(dott. Paolo Perucchini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA **ALLEGATO 1**

Spett.le ASST Nord Milano
Viale Matteotti n. 83,
Sesto San Giovanni – 20099 (MI)

c.a.: conv.attive@asst-nordmilano.it

DATA _____

OGGETTO: accessi effettuati nel mese di _____ anno _____
dalla/dal dr.ssa/dr. _____ (Nome e Cognome)*.

Si trasmette di seguito l'elenco delle prestazioni effettuate come da oggetto:

DATA	ORARIO ATTIVITA'**			DESCRIZIONE PRESTAZIONE	TARIFFA UNITARIA	IMPORTO TOTALE
	DALLE ORE	ALLE ORE	TOT. ORE			
					TOTALE	

Firma del Dirigente Medico
dell'ASST Nord Milano per convalida

==========

Timbro e firma della Struttura
per la validazione

==========

***N.B.: Le informazioni riportate nel presente modulo devono riguardare le prestazioni effettuate da un singolo medico.**

****N.B.: Indicare l'esatto orario di inizio e di fine attività giornaliera svolta dal medico presso la struttura, non l'orario di prenotazione della prestazione.**

==========